

L'esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio

Relatore: *Carla Russo*

**Responsabile Settore Sanzioni e Protesti
Camera di commercio di Torino**

Torino 10/06/2021

BREVE PRESENTAZIONE

Carla Russo

- Responsabile del settore Sanzioni e Protesti
- Procedura sanzioni amministrative relative a violazioni su d. lgs. 104/2012

DECRETO LEGISLATIVO 104/2012

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.

SCOPO DEL DECRETO

Stabilire le indicazioni e le modalità efficaci per fornire al consumatore informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso, nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, al fine di permettergli di effettuare una scelta consapevole del prodotto sotto il profilo dell'efficienza.

SCHEDA ETICHETTA

Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, ove utilizzate, di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari, ai sensi degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con una **scheda** e con un'**etichetta** relativa al **prodotto offerto in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto all'utilizzatore finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet.**

VENDITA A DISTANZA (ART. 7)

Per i casi in cui i prodotti sono posti in vendita, affitto o locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, si applicano le **disposizioni dei pertinenti atti delegati** atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali sono fornite le **informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto nonché a specificare, se del caso, le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda o delle informazioni indicate sull'etichetta o nella scheda o della loro fornitura al potenziale utilizzatore finale.**

SANZIONI FORNITORE

- *Fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico*

da 4.000 a 40.000 euro

- *Fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio **prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta** o la cui **documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti***

da 3.000 a 30.000 euro

SANZIONI FORNITORE

*Fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con **etichetta incompleta o inesatta**, o prodotti con **scheda incompleta o inesatta** o con **documentazione tecnica incompleta o insufficiente** per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con **etichette non autorizzate** o prodotti sui quali sono apposti **simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali** per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso*

da 2.000 a 20.000 euro


SANZIONI DISTRIBUTORE


- *Distributore che espone **prodotti privi di etichetta** oppure **prodotti privi della prevista scheda***

da 1.000 a 10.000 euro

- *Distributore che espone prodotti con **etichetta posta in maniera non visibile e leggibile**, oppure prodotti sui quali **non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana**, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da **indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali** per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso*

da 500 a 5.000 euro





N.B.: L'EVENTUALE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE NON PRESUPPONE L'AUTOMATICO DISSEQUESTRO DELLE MERCI
N.B.: LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI SIGILLI E SPOSTAMENTO DEI MATERIALI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAGLI ORGANI ACCERTATORI



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

**Grazie
dell'attenzione**



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO